

[Imposta di bollo assolta]

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, energia e sviluppo sostenibile	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

UD/AIA/91R - FRIUL JULIA APPALTI S.R.L.

Riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, c.3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 – Decisione di esecuzione della commissione del 10 agosto 2018 (UE) 2018/1147.

Categoria di attività IPPC: 5.1 lett c), 5.1 lett. d), 5.3 lett. a.3), 5.3 lett. b.2), 5.5 allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006.

Comune di Pradamano, Via Pasolini n. 35/19

Il Direttore del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati

Premesso:

- che con nota del 18/10/2021, iscritta ai prot.n. 56955 di pari data, la società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. ha presentato alla Regione, ai sensi del comma 3 lett. a) dell'articolo 29-octies del D.lgs. 152/2006, domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione sita in Comune di Pradamano (UD), Via Pasolini n. 35/19.
- che con nota prot. n. 59944 del 03/11/2021, la Regione ha comunicato alla società di avere esaminato la domanda e la documentazione allegata, come disposto dall'articolo 29-ter, comma 4 del D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, rilevando la necessità di acquisire una serie integrazioni per le quali veniva assegnato un termine di 30 [trenta] giorni decorrenti dal ricevimento della nota stessa;
- che con nota del 29/11/2021, iscritta al prot. n. 65337, la società ha trasmesso le integrazioni richieste, necessarie ai fini dell'avvio del procedimento;
- che con nota prot.n. 70188 del 23/12/2021, trasmessa alla società, al Comune di Pradamano, all'ARPA, all'Azienda Sanitaria Del Friuli Centrale, al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento unitamente a copia integrale della documentazione istruttoria, la Regione ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo e convocava la prima riunione della conferenza dei servizi per il 03/02/2022;
- che in data 3 febbraio 2022 si è riunita in forma sincrona e modalità simultanea, tramite utilizzo dell'applicativo Microsoft Teams, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 29-quater della D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- che al termine della discussione la conferenza dei servizi ha espresso la necessità di acquisire integrazioni documentali, le quali sono state richieste al Gestore con nota prot.n. 5986 del 04/02/2022;
- che con nota iscritta al prot.n. 25020 del 02/05/2022 il Gestore ha riscontrato alla suddetta richiesta trasmettendo le integrazioni richieste;

- che con nota prot.n. 28185 del 16/05/2022 le integrazioni ricevute sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento ed è stata fissata la data della seconda riunione della conferenza dei servizi;
- con nota iscritta ai prot.n. 35191 del 20 giugno 2022 il Gestore ha fornito delle precisazioni in merito a quanto prodotto in sede di integrazioni; tale nota è stata trasmessa agli Enti con prot.n. 36073 del 22 giugno 2022;
- in data 28/06/2022, al termine di approfondita discussione la conferenza dei servizi ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale a favore della società Friul Julia Appalti s.r.l. per l'esercizio dell'installazione sita al civico n. 35/19 di Via Pasolini in Comune di Pradamano e approvato la seguente documentazione istruttoria:
 - Allegato A, Scheda riepilogativa installazione;
 - Allegato B, Limiti e prescrizioni;
 - Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo;
 - Allegato D, Migliori tecniche disponibili
 quale parte integrante e sostanziale del verbale della riunione di data 28/06/2022.
- con nota prot. n. 39696 del 08/07/2022, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha inviato agli Enti e alle strutture coinvolte nel procedimento copia del verbale della seconda riunione della Conferenza di servizi;

Atteso:

- che contestualmente alla presentazione della domanda di rinnovo, in osservanza dei termini fissati dal calendario approvato con Decreto n. 2795/AMB del 25/05/2021, la società ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo di monitoraggio di cui all'articolo 29-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - *“Relazione di proposta monitoraggi 29-sexies”;*
 - *“Screening della relazione di riferimento”* redatto sulla base delle Linee Guida ARPA FVG [LG 25.01 Ed. 2 Rev.1 del 16.10.2020];
- che, in base a quanto previsto dal punto 6 del succitato provvedimento per i gestori delle installazioni ricadenti nell'elenco di cui al Decreto n. 1618/AMB del 12/03/2021, la documentazione trasmessa è stata valutata nell'ambito del procedimento amministrativo di riesame;
- che a seguito della pubblicazione degli estremi del procedimento inerente il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, sul sito WEB della Regione in data 24/12/2021, ai sensi dell'art. 29 quater comma 2 del D.lgs. 152/06, non sono state presentate osservazioni sul procedimento di riesame da parte del pubblico;

Dato atto che la procedura di riesame di cui all'articolo 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si è conclusa con esito favorevole;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”;*

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;*

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, *“Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014”;*

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del D.lgs.

152/2006 e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (*Best Available Techniques*);

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 *"Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. *"Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni"*;

Visto il *"Piano regionale di gestione rifiuti - Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)"* approvato con D.P.Reg. n. 058/2018/Pres. del 19/03/2018 in particolare il paragrafo 3.3. il quale prevede che in fase di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione *"in presenza di vincoli escludenti o di attenzione limitante non precedentemente considerati in fase autorizzativa, potrà essere valutata, da parte dei servizi regionali competenti al rilascio del rinnovo, sulla base di una relazione presentata dal proponente, la necessità di effettuare eventuali interventi di mitigazione ambientale al fine di rendere quanto più possibile compatibile la presenza dell'impianto con l'area da tutelare, tenendo conto delle opere di mitigazione già realizzate nel corso dell'attività dell'impianto."*

Considerato che è stata svolta con esito favorevole la verifica dei criteri localizzativi di cui all'art. 15 della L.R. 34/2017 e al decreto del 19 marzo 2018, n. 058/Pres;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 *"Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

Visto il *"Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali"*, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2022, n. 014/Pres.;

Visto l'articolo 49, dell'Allegato 1, alla DGR 19 giugno 2020 n. 893, da ultimo modificata con la DGR 6 giugno 2022, n. 797, recante *"Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative"*, laddove si individuano le competenze attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

Preso atto dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo nella misura di legge, la cui ricevuta è stata trasmessa alla Regione al prot.n. 9728 di data 22/02/2022;

Vista l'iscrizione all'elenco *"White list"* e quanto disposto dell'art. 83-bis, comma 2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Acquisito in atti al prot.n. 25020 di data 02/05/2022 il modello di dichiarazione dei requisiti soggettivi requisiti soggettivi a firma del Legale rappresentante della società Friul Julia Appalti s.r.l.;

Acquisito il certificato di collaudo tecnico-funzionale finale del 15/04/1992;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere col presente provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Recepito le suesposte premesse, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

DECRETA

1. È rinnovata, per ulteriori 12 (dodici) anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Friul Julia Appalti s.r.l. – sede legale in Comune di Povoletto (UD), Via G.B. Maddalena n. 25, codice fiscale e part. IVA 00994830305 – per l'esercizio dell'installazione sita in Comune di Pradamano (UD), Via Pasolini n. 35/19.

I seguenti allegati:

- Allegato A, Scheda tecnica installazione
- Allegato B, Limiti e prescrizioni
- Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo
- Allegato D, Migliori tecniche disponibili

approvati dalla conferenza dei servizi nella seduta del 28 giugno 2022 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Ai fini dell'individuazione delle attività autorizzate, dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti ammessi e di ogni altro elemento connotante l'installazione e le attività che ivi si svolgono, si rimanda all'*Allegato A – Scheda tecnica installazione* approvato dalla conferenza dei servizi e a quanto indicato dal gestore nella domanda di autorizzazione, nella documentazione accompagnatoria della stessa e nelle successive integrazioni [se non in contrasto o modificate dal presente atto].

2. ELABORATI DI PROGETTO

Il presente paragrafo contiene l'elenco della documentazione acquisita dalla Regione e valutata dagli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo, divisa in base ai protocolli di ricevimento che ne definiscono l'eventuale revisione più recente. Tale documentazione costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale.

Allegati all'istanza prot. n. 56955 dd. 18/10/2021:

- Modello di domanda (3.0);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla dichiarazione di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 24/04/2008 (3.1);
- Copia della contabile bancaria di avvenuto pagamento dell'attività istruttoria come stabilita dal dm 24/04/2008 e art. 3 della LR 11/2009 (3.2);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di screening, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza [L.R. 43/1990 e D.P.R. n.357/1997] (3.3);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di garanzie finanziarie [L.R. 34/2017 e D.P.Reg. 0502/1991] (3.4);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di inquinamento acustico [L.R. 16/2007 e Legge 447/1995] (3.5);
- Valutazione acustica (3.5 – sub.1);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio altri titoli (3.6) e (3.6- sub.1);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa agli obblighi di collaudo dell'impianto ai sensi dell'art. 28 della L.R. 34/2017 (3.7) e (3.7 – sub.1);
- Planimetrie di inquadramento (Tav.P00);
- Planimetria layout planimetrico (Tav.P01);
- Planimetria e prospetto emissioni atmosfera (Tav.P02);
- Relazione tecnica
- Sintesi non tecnica
- Piano di monitoraggio e controllo;
- Valutazione conformità BAT;
- Scheda A – Scheda tecnica impianto;
- Scheda B – Emissioni;
- Scheda C – Scarichi idrici;
- Scheda D – Materie prime ausiliarie;

- Scheda E – Emissioni sonore;
- Scheda F – Energia;
- Valutazione assoggettabilità relazione di riferimento;
- Relazione monitoraggio 29 sexies;

Allegati alla nota prot.n. 65337 dd. 29/11/2021:

- Planimetria layout gestione rifiuti (Tav.P03)
- Planimetria layout reti di raccolta acque reflue (Tav.P04);
- Planimetria layout emissioni atmosfera (Tav.P05);

Allegati alla nota prot.n. 25020 dd. 02/05/2022:

- Relazione tecnica integrativa;
- Valutazione conformità BAT [CORRETTO];
- Planimetria layout gestione rifiuti (Tav.P03_rev01);
- Istruzione operativa: sorveglianza radiometrica di carichi di rottami metallici e RAEE.

3. AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

In base all'articolo 208, comma 2 del D.lgs. 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione unica di cui al medesimo articolo; sono in quest'ultima ricompresi ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi, ivi incluso il permesso di costruire di cui al Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La presente autorizzazione sostituisce inoltre, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del D.lgs. 152/2006:

- l'autorizzazione allo scarico di cui alla Parte terza, Titolo IV, Capo II del D.lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/2006; per gli impianti e le attività per i quali l'Allegato B stabilisce limiti e prescrizioni.

4. LIMITI E PRESCRIZIONI

In aggiunta a quanto sin qui stabilito dal presente atto, ai fini dell'esercizio dell'installazione il Gestore si conforma a quanto stabilito nei seguenti allegati:

- Allegato A "Scheda riepilogativa installazione";
- Allegato B "Limiti e prescrizioni";
- Allegato C "Piano di monitoraggio e controllo";
- Allegato D "Migliori tecniche disponibili" in base alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, riportate nell'Allegato D.

nonché a quanto indicato nella domanda di autorizzazione, nella documentazione accompagnatoria della stessa e nelle successive integrazioni, come dettagliatamente richiamate al p.to 2 ELABORATI DI PROGETTO, se non in contrasto o modificate dal presente atto.

5. MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLI

Il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli posti a carico della Società, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che la Società abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dall'autorizzazione, informando il Servizio competente con scrupolosa regolarità e, laddove richiesto, con la debita tempestività.

Nel rispetto dei parametri stabiliti dal Piano di monitoraggio e controllo, ARPA FVG, sentito il Gestore, definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

È fatto obbligo al Gestore di fornire l'assistenza necessaria allo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare gli è fatto obbligo di garantire l'accesso all'installazione del personale incaricato dei controlli. Si rammenta che il rifiuto di consentire l'accesso al personale incaricato dei controlli comporta l'insorgenza, a carico del Gestore, della responsabilità per l'illecito di cui all'articolo 340 del Codice penale.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e alla Società gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare

6. INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione e dai suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, comporta l'adozione, nei confronti del Gestore, dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del D.lgs. 152/2006, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo del medesimo Decreto legislativo.

7. TARIFFE RELATIVE AI CONTROLLI

Ai sensi degli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al paragrafo precedente, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.M.

In caso di chiusura definitiva dell'installazione, Il Gestore ne dà tempestiva comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 24 aprile 2008 ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

8. GARANZIE FINANZIARIE

La validità dell'autorizzazione integrata ambientale è subordinata al mantenimento, per tutta la durata della stessa, delle garanzie finanziarie a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto e il recupero dell'area interessata.

L'importo della garanzia finanziaria è determinato in euro 15.270,60 che deve essere prestata a favore della Regione ai sensi dell'art. 27 della L.R. 34/2017, nei termini e con le modalità di cui al punto 1.5 dell'Allegato B Limiti e prescrizioni.

È fatto obbligo al Gestore di comunicare tempestivamente alla Regione ogni aggiornamento delle informazioni relative alle modalità e ai termini di prestazione alle garanzie finanziarie stabilite dal presente paragrafo.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Per effetto del presente provvedimento, le disposizioni del precedente decreto n. 1952/AMB del 20/10/2011, come modificato dai seguenti provvedimenti decreto n. 2506/AMB del 30/12/2011, n. 2432/AMB del 29/12/2014, n. 535/AMB del 7/04/2015, n. 1304/AMB del 6/07/2015, n. 242/AMB del 23/02/2016, n. 4143/AMB del 28/12/2017, n.545/AMB del 31/01/2018 e dalla nota prot.n. 9387 del 19/02/2021 di presa d'atto della modifica non sostanziale comunicata al prot.n. 62382 del 21/12/2020, sono da intendere superate.

Copia del presente decreto è trasmessa alla società Friul Julia Appalti s.r.l., al Comune di Pradamano, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (AsuFC), al Servizio Autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, in Gorizia, via Roma n. 9.

S'informano gli interessati che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ing. Flavio Gabrielcig

[Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005]

[Imposta di bollo assolta]

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, energia e sviluppo sostenibile	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

UD/AIA/156 - FRIUL JULIA APPALTI S.R.L.

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-ter del D.lgs. 152/2006. Categoria di attività IPPC: 5.1 lett c), 5.1 lett. d), 5.3 lett. a.3), 5.3 lett. b.2), 5.5 allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006. Comune di Povoletto, Via Cesare Pascoletti sn

Il Direttore del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati

Premesso:

- che con nota del 18/09/2023, iscritta al prot.n. 528620, la società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. ha presentato alla Regione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 29-ter del D.lgs. 152/2006, domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione IPPC sita in Comune di Povoletto (UD), Via Cesare Pascoletti;
- che con nota prot. n. 576568 del 05/10/2023, la Regione ha comunicato alla società di avere esaminato la domanda e la documentazione allegata, come disposto dall'articolo 29-ter, comma 4 del D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, non rilevando la necessità di acquisire integrazioni di completezza;
- che con nota prot.n. 602931 del 13/10/2023, trasmessa alla società, al Comune di Povoletto, all'ARPA, all'Azienda Sanitaria Del Friuli Centrale, al Comando provinciale dei vigili del Fuoco, al CAFC s.p.a, al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento e al Servizio risorse idriche unitamente a copia integrale della documentazione istruttoria, la Regione ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo e convocava la prima riunione della conferenza dei servizi per il 22/11/2023, la quale al termine della discussione ha ritenuto necessario acquisire ulteriori integrazioni alla documentazione presentata;
- che con nota prot. n. 726810 del 28/11/2023 è stato trasmesso alla società e, per conoscenza, agli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo, il verbale di riunione con le richieste di integrazioni;
- che con nota iscritta al prot. n. 35968 del 17/01/2024, la società ha trasmesso le integrazioni richieste, le quali sono state inoltrate agli Enti con nota prot. n. 45189 del 22/01/2024, con la quale è stata altresì convocata la seconda riunione della conferenza dei servizi la quale:
 - ha acquisita in atti la Determinazione nr. 110/ 2024 del 14/03/2024 dell'Ufficio Unico Commercio – SUAP della Comunità Collinare del Friuli, avente ad oggetto "Procedimento Unico per il rilascio di Permesso di Costruire e Valutazione Progetto Prevenzione Incendi. Domanda Unica n. 324368. Ditta: IMMOBILIARE NADALUTTI (C.F./P.I.02403910306) Sede Legale: Via G.B. Maddalena, 25 – 33040 Povoletto

(UD) Localizzazione intervento: Via Cesare Pascoletti, 18 - Povoletto, foglio 33 mappali 725 DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ai sensi del comma 5, art. 14 bis L.241/1990".

- ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale a favore della società FRIUL JULIA APPALTI s.r.l. per l'esercizio dell'installazione in oggetto;
- ha approvato, in via definitiva, la documentazione istruttoria, già valutata nel corso della precedente seduta del 06/03/2024, come modificata e integrata a seguito della discussione, unita al processo verbale di riunione a formarne parte integrante e sostanziale.

Considerato:

- che a seguito della pubblicazione degli estremi del procedimento e della sintesi non tecnica sul sito WEB della Regione in data 16/10/2023, ai sensi dell'art. 29 quater comma 2 del D.lgs. 152/06, non sono state presentate osservazioni al presente procedimento da parte del pubblico;
- che contestualmente alla presentazione della domanda la società ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo di monitoraggio di cui all'articolo 29-sexies del D.lgs. 152/2006:
 - "Relazione di proposta monitoraggi 29-sexies";
 - "Screening della relazione di riferimento" redatto sulla base delle succitate Linee Guida ARPA FVG [LG 25.01 Ed. 2 Rev.1 del 16.10.2020]i quali sono stati valutati in sede di conferenza dei servizi.
- che in merito alle modifiche proposte dalla società, il Servizio valutazioni ambientali con nota n. 30446 del 28/05/2021, ha ritenuto "[...] di concordare con il proponente nel ritenere non necessaria la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA".

Dato atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la motivazione del presente provvedimento si basa, oltre che su quanto espresso nella presente premessa, sui presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse nei seguenti atti:

- processo verbale di riunione della conferenza dei servizi del 22/11/2023;
- processo verbale di riunione della conferenza dei servizi del 06/03/2024;

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ai quali si rimanda.

Dato atto che la determinazione conclusiva è stata assunta dal Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della L. 241/1990, su espressione favorevole unanime dalle amministrazioni partecipanti;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, "Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014";

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del D.lgs.

152/2006 e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (*Best Available Techniques*);

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 *“Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. *“Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni”*;

Visto il *“Piano regionale di gestione rifiuti - Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)”* approvato con D.P.Reg. n. 058/2018/Pres. del 19/03/2018;

Considerato che è stata svolta con esito favorevole la verifica dei criteri localizzativi di cui all'art. 15 della L.R. 34/2017 e al D.P.Reg. n. 058/2018/Pres. del 19/03/2018;

Considerato che in data 26 ottobre 2017 è entrata in vigore Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 che l'art.28 impone il collaudo degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 *“Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

Visto il *“Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali”*, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2022, n. 014/Pres.;

Visto l'articolo 49, dell'Allegato 1, alla DGR 19 giugno 2020 n. 893, da ultimo modificata con la DGR 6 giugno 2022, n. 797, recante *“Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative”*, laddove si individuano le competenze attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

Preso atto dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo nella misura di legge, la cui ricevuta è stata trasmessa alla Regione al prot.n. 193812 di data 25/03/2024;

Vista l'iscrizione all'elenco *“White list”* e quanto disposto dell'art. 83-bis, comma 2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere col presente provvedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Recepito le suesposte premesse, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

DECRETA

1. È rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale alla società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. – sede legale in Comune di Povoletto (UD), Via G.B. Maddalena n. 25, codice fiscale e part. IVA 00994830305 – per la realizzazione e l'esercizio dell'installazione IPPC sita in Comune di Povoletto (UD), Via Cesare Pascoletti sn.

La presente autorizzazione ha durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di rilascio.

I seguenti allegati:

- Allegato A, Scheda tecnica installazione
- Allegato B, Limiti e prescrizioni
- Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo
- Allegato D, Migliori tecniche disponibili

approvati dalla conferenza dei servizi nella seduta del 17 giugno 2022, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Ai fini della dell'individuazione delle attività autorizzate, dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti ammessi e di ogni altro elemento connotante l'installazione e le attività che ivi si svolgono, si rimanda all'*Allegato A – Scheda tecnica installazione* approvato dalla conferenza dei servizi e a quanto indicato dal gestore nella domanda di autorizzazione, nella documentazione accompagnatoria della stessa e nelle successive integrazioni [se non in contrasto o modificate dal presente atto].

2. AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

In base all'articolo 208, comma 2 del D.lgs. 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione unica di cui al medesimo articolo; sono in quest'ultima ricompresi ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi. Il permesso di costruire di cui al Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rilasciato con determinazione nr. 110/ 2024 del 14/03/2024 dell'Ufficio Unico Commercio – SUAP della Comunità Collinare del Friuli, viene assorbito nella presente autorizzazione.

La presente autorizzazione sostituisce inoltre, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del D.lgs. 152/2006:

- l'autorizzazione allo scarico di cui alla Parte terza, Titolo IV, Capo II del D.lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/2006; per gli impianti e le attività per i quali l'Allegato B stabilisce limiti e prescrizioni.

3. LIMITI E PRESCRIZIONI

In aggiunta a quanto sin qui stabilito dal presente atto, ai fini dell'esercizio dell'installazione il Gestore si conforma a quanto stabilito nei seguenti allegati:

- Allegato A "Scheda tecnica installazione";
- Allegato B "Limiti e prescrizioni";
- Allegato C "Piano di monitoraggio e controllo";
- Allegato D "Migliori tecniche disponibili" in base alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, riportate nell'Allegato D.

nonché a quanto indicato nella domanda di autorizzazione, nella documentazione accompagnatoria della stessa e nelle successive integrazioni, come dettagliatamente richiamate al p.to 2 ELABORATI DI PROGETTO, se non in contrasto o modificate dal presente atto.

4. MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLI

Il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli posti a carico della Società, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che la Società abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dall'autorizzazione, informando il Servizio competente con scrupolosa regolarità e, laddove richiesto, con la debita tempestività.

Nel rispetto dei parametri stabiliti dal Piano di monitoraggio e controllo, ARPA FVG, sentito il Gestore, definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

È fatto obbligo al Gestore di fornire l'assistenza necessaria allo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare gli è fatto obbligo di garantire l'accesso all'installazione del personale incaricato dei controlli. Si rammenta che il rifiuto di consentire l'accesso al personale incaricato dei controlli comporta l'insorgenza, a carico del Gestore, della responsabilità per l'illecito di cui all'articolo 340 del Codice penale.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e alla Società gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

5. COLLAUDO DELL'IMPIANTO

Con riferimento alle prescrizioni contenute nel paragrafo 2 dell'Allegato B, il collaudo ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 34/2017 deve riferirsi alle opere autorizzate dal presente atto e deve prevedere la verifica dell'inserimento dei processi collegati a queste ultime nell'ambito dell'operatività generale dell'installazione.

6. INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione e dai suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, comporta l'adozione, nei confronti del Gestore, dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del D.lgs. 152/2006, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo del medesimo Decreto legislativo.

7. TARIFFE RELATIVE AI CONTROLLI

Ai sensi degli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al paragrafo precedente, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuta al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.M.

In caso di chiusura definitiva dell'installazione, Il Gestore ne dà tempestiva comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 24 aprile 2008 al Dipartimento di ARPA di Pordenone, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

8. GARANZIE FINANZIARE

La validità dell'autorizzazione integrata ambientale è subordinata al mantenimento, per tutta la durata della stessa, delle garanzie finanziarie a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto e il recupero dell'area interessata.

L'importo della garanzia finanziaria è determinato in euro 135.526/57 che deve essere prestata a favore della Regione ai sensi dell'art. 27 della L.R. 34/2017, nei termini e con le modalità di cui al punto 1.5 dell'Allegato B Limiti e prescrizioni.

È fatto obbligo al Gestore di comunicare tempestivamente alla Regione ogni aggiornamento delle informazioni relative alle modalità e ai termini di prestazione alle garanzie finanziarie stabilite dal presente paragrafo.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Copia del presente decreto è trasmessa alla società Logica s.r.l., al Comune di Trieste, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'ASUGI, al gestore del servizio idrico Acegasapsamga spa, al Servizio Autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, in Gorizia, via Roma n. 9.

S'informano gli interessati che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ing. Flavio Gabrielcig

[Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005]